

CODICE ETICO

- ✚ Approvato dal Consiglio Direttivo il 14 novembre 2014 e ratificato dall'Assemblea dei Soci del 1° ottobre 2015

PARTE PRIMA

Principi generali

Articolo 1 - Fondamentali requisiti di moralità

L'ANCE ROMA – ACER, gli Imprenditori che rivestono incarichi associativi, gli Imprenditori che rappresentano il sistema in organismi esterni (di qui in avanti le Componenti del Sistema Associativo ANCE ROMA – ACER), si impegnano ad accettare e a fare propri i valori fondamentali e fondanti la vita associativa di cui al presente Codice, affinché l'assimilazione dei contenuti di valore individuati come orizzonte etico condiviso si traduca in una prassi con essi coerente.

Articolo 2 - Finalità

- I. Le finalità che si intendono perseguire con il presente Codice Etico devono essere ricondotte al dichiarato intento di contribuire al processo di sviluppo dell'economia, nell'ottica di coniugare la libera iniziativa economica alla riconosciuta funzione sociale del libero mercato.
- II. In particolare, il Sistema Associativo ANCE ROMA – ACER intende rafforzare e consolidare l'impegno profuso nella tutela della libertà di Impresa al fine di garantire la massima trasparenza e legalità nel settore delle costruzioni.

Articolo 3 - Correttezza

- I. La regolamentazione oggetto del presente Codice è diretta, altresì, nell'interesse generale, alla promozione, realizzazione e tutela della correttezza dell'operato del Sistema Associativo ANCE ROMA – ACER al fine di preservare e accrescere la reputazione e il decoro della classe imprenditoriale nei confronti della collettività, delle Istituzioni, dell'opinione pubblica ed in

generale di tutti quei soggetti che, direttamente o indirettamente, stabilmente o temporaneamente, instaurino a qualsiasi titolo rapporti con la categoria delle Imprese di costruzione.

- II. L'eticità dei comportamenti non è valutabile solo nei termini di stretta osservanza delle norme di legge e dello Statuto. Essa si fonda sulla convinta adesione a porsi, nelle diverse situazioni, ai più elevati standard di comportamento.

Articolo 4 - Trasparenza all'interno dell'Associazione e verso i terzi

Il Codice sancisce l'impegno etico e il conseguente obbligo giuridico delle Componenti del Sistema Associativo ANCE ROMA – ACER all'osservanza delle leggi vigenti, ma anche la volontà di operare, in ogni profilo concreto della loro azione, secondo trasparenti e corrette norme di comportamento.

Articolo 5 - Tutela dell'Associazione e degli Associati

Nello svolgimento delle proprie attività le Componenti del Sistema Associativo ANCE ROMA – ACER non devono porre in essere comportamenti idonei a pregiudicare i principi ispiratori del presente Codice ovvero azioni tali da compromettere e/o danneggiare l'immagine e il nome dello stesso e dei singoli Soci, al fine di preservare e accrescere la reputazione della classe imprenditoriale quale forza sociale autonoma, responsabile ed eticamente corretta.

Articolo 6 - Tutela della concorrenza

Le Componenti del Sistema Associativo ANCE ROMA – ACER tutelano la libera concorrenza tra le Imprese, riconoscendo che una concorrenza corretta, libera e leale costituisce un fattore decisivo di crescita e di costante miglioramento dell'Impresa.

Articolo 7 - Diffusione, promozione e aggiornamento del Codice Etico

- I. L'ANCE ROMA – ACER provvede ad informare tutti i destinatari sulle disposizioni e sull'applicazione del Codice Etico, raccomandandone l'osservanza.
- II. In particolare, l'ANCE ROMA – ACER:
 - diffonde il Codice Etico presso le proprie Componenti;
 - incentiva le Imprese aderenti a improntare i propri comportamenti ai contenuti del presente Codice Etico;
 - provvede agli eventuali futuri aggiornamenti e all'implementazione delle disposizioni del Codice Etico, in funzione delle esigenze che di volta in volta si manifestino.
- III. Il Codice Etico è altresì pubblicato, con adeguato rilievo, nel Sito dell'ANCE ROMA – ACER.

Articolo 8 - Organo di garanzia

Organo di garanzia del Codice Etico sono i Proviviri, ai quali viene attribuita la competenza nelle seguenti materie:

- interpretazione delle disposizioni contenute nel Codice Etico;
- verifica dell'effettiva osservanza del Codice Etico;
- determinazione delle sanzioni da applicare nei casi di violazione al Codice Etico in conformità ai principi di cui alla parte III e IV del Codice medesimo e delle norme procedurali di cui all'Allegato 2 (Procedimento disciplinare). In particolare, nell'irrogazione della sanzione, i Proviviri osservano i principi di gradualità e proporzionalità in relazione alla gravità del fatto accertato.

PARTE SECONDA

Norme di condotta per le diverse categorie di destinatari e organo
di tutela del codice etico

Articolo 9 - Ambito di applicazione del Codice Etico

- I. L'ANCE ROMA – ACER si impegna ad attuare con trasparenza e a rispettare i modelli di comportamento previsti dal presente Codice Etico, ispirati a principi di autonomia, integrità nonché a sviluppare le azioni coerenti con essi.
- II. Per tramite dell'ANCE ROMA – ACER assumono gli impegni di cui al precedente comma le altre Componenti del Sistema Associativo, dal singolo imprenditore associato agli imprenditori che rivestono cariche associative fino ai massimi vertici, agli imprenditori che rappresentano l'ANCE ROMA – ACER negli organi esterni, in quanto ogni singolo comportamento non eticamente corretto danneggia l'immagine dell'intera categoria e dell'Associazione, presso la pubblica opinione.
Conseguentemente tutte le Componenti del Sistema Associativo ANCE ROMA – ACER prendono visione e accettano il presente codice etico, impegnandosi a collaborare al fine di garantire l'effettiva attuazione della presente disciplina.

Articolo 10 - Rapporti con i soggetti esterni

- I. Tutte le Componenti del Sistema Associativo ANCE ROMA – ACER mediante il Codice Etico mirano ad instaurare un rapporto improntato ai principi ivi enunciati con tutte le categorie di soggetti, associazioni e istituzioni a vario titolo coinvolte nelle attività associative e qualificabili quali soggetti “portatori di interessi” nei confronti di un’iniziativa economica.
Le Componenti del Sistema Associativo ANCE ROMA – ACER devono, altresì, mantenere rapporti ispirati a correttezza ed integrità nei rapporti con la Pubblica Amministrazione e con Enti, Istituzioni, Partiti Politici, mass media ed altri soggetti pubblici o privati.

Articolo 11 - Indipendenza di giudizio di ogni Componente del Sistema Associativo ANCE ROMA – ACER

- I. Ogni Componente del Sistema Associativo ANCE ROMA – ACER, esprimendo le proprie personali posizioni preventivamente nelle sedi proprie del dibattito interno, è tenuto a partecipare alla vita associativa rispettando le direttive che l'Associazione fornisce nelle diverse materie.
- II. Il contributo fornito dalla singola Componente alle scelte associative deve essere reso in piena integrità e autonomia da pressioni interne ed esterne, avendo come obiettivo prioritario l'interesse dell'intera categoria.

Articolo 12 - Conflitto di interessi e obbligo di informazione

- I. Le Componenti del Sistema Associativo ANCE ROMA – ACER devono instaurare e mantenere un rapporto associativo pieno nel Sistema escludendo la possibilità di rapporti associativi con organizzazioni concorrenti o conflittuali.
- II. Le Componenti del Sistema sono tenute, altresì, ad informare tempestivamente l'Associazione di ogni situazione atta a modificare il proprio rapporto con il Sistema stesso, chiedendone il necessario ed adeguato supporto.

Articolo 13 - Obblighi delle Componenti del Sistema Associativo ANCE ROMA – ACER

- I. Le componenti del Sistema si impegnano ad assicurare, in ogni contesto, comportamenti improntati all'etica e alla trasparenza, fondati su responsabilità, integrità, correttezza, lealtà, equità e libero mercato.

- II. Al fine di rendere effettiva l'attuazione del presente Codice, le Componenti del Sistema Associativo ANCE ROMA – ACER sono tenute ad applicare compiutamente le leggi e i contratti di lavoro ai propri dipendenti, assicurando agli stessi condizioni di lavoro eque, sicure, rispettose della dignità, delle pari opportunità e prive di ogni forma di discriminazione e favorendone la crescita professionale.
- III. Le Componenti del Sistema considerano la tutela dell'ambiente e la prevenzione di ogni forma di inquinamento un impegno costante, assicurando nella gestione ambientale prassi manageriali avanzate, orientate alla prevenzione, al riciclo e al recupero delle risorse e ad una consapevole tutela e valorizzazione degli ecosistemi.

Articolo 14 - Obblighi dei soggetti eletti o nominati ai vertici associativi

- I. Costituisce condizione necessaria ai fini dell'elezione la verifica della piena rispondenza dei candidati a una rigorosa e sostanziale aderenza ad ineccepibili comportamenti come definiti e individuati nel presente Codice Etico. L'accettazione della carica comporta ipso jure l'adesione personale dell'eletto al Codice Etico, nonché la sua soggezione alla potestà sanzionatoria e di controllo dei Probiviri di cui all'articolo 8.
- II. Le cariche sociali sono gratuite ed assunte per spirito di servizio verso gli Associati. Gli eletti o nominati ai vertici associativi (di seguito "Eletti") si impegnano, inoltre, ad assumere gli incarichi verso gli Associati, il Sistema Associativo ed il mondo esterno, senza avvalersene per vantaggi diretti o indiretti.
- III. Nel corso dell'incarico, gli Eletti sono tenuti ai seguenti doveri:
 - ispirare il proprio comportamento ai principi di autonomia, indipendenza, integrità, lealtà e senso di responsabilità nei

- confronti di tutte le Componenti del Sistema Associativo e delle Istituzioni,
- rimettere il proprio mandato qualora per motivi personali, professionali o oggettivi la loro permanenza ai vertici associativi possa essere dannosa all'immagine dell'imprenditoria e dell'Associazione,
 - fare un uso strettamente riservato delle informazioni apprese in virtù dell'espletamento del proprio mandato,
 - fornire le corrette informazioni volte alla definizione delle attività legislative ed amministrative, mantenendo con le forze politiche un comportamento ispirato a indipendenza e autonomia,
 - trattare gli Associati con uguale dignità a prescindere dalle loro dimensioni e dai settori di appartenenza,
 - seguire le direttive dell'Associazione di cui sono espressione e contribuire al dibattito nelle sedi proprie, mantenendo l'unità dell'Associazione verso il mondo esterno.

Articolo 15 - Obblighi dei Rappresentanti Esterni

- I. La nomina degli Associati ai quali attribuire poteri di rappresentanza esterna deve essere effettuata sulla scorta dei criteri di competenza e indipendenza mediante delibera degli organi competenti.
- II. I Rappresentanti Esterni sono tenuti a svolgere il proprio mandato senza alcun intento remunerativo, nell'interesse dell'Associazione e degli imprenditori Associati e nel rispetto delle linee di indirizzo fornite dall'Associazione stessa.
- III. I Rappresentanti Esterni si impegnano ad un'informativa costante sullo svolgimento del loro mandato e ad informare e concordare con l'Associazione ogni ulteriore incarico derivante dall'Ente in cui si è designati.

IV. I Rappresentanti Esterni sono altresì tenuti a rimettere il loro mandato qualora per motivi personali, professionali o oggettivi la loro permanenza in carica possa essere dannosa all'immagine dell'imprenditoria e dell'Associazione e ogni qualvolta si presentino cause di incompatibilità od impossibilità di una partecipazione continuativa o, comunque, su richiesta dell'Associazione stessa.

Articolo 16 - Presupposti per l'ammissione di nuovi associati

- I.** Costituisce presupposto necessario dell'ammissione di nuovi associati l'adesione espressa al presente Codice Etico.
- II.** Le Imprese, all'atto della richiesta di ammissione a socio, nel presentare tutta la documentazione già prevista, sono tenute a sottoscrivere un modulo che consenta ai Probiviri di verificare e controllare il mantenimento dei requisiti oggettivi e morali dell'Impresa e dei suoi legali rappresentanti e/o direttori tecnici.

PARTE TERZA

Disciplina per i Vertici Associativi e per i Rappresentanti Esterni

Articolo 17 - Doveri di dignità e decoro - Giuramento

I. I vertici dell'ANCE ROMA – ACER (Presidente, Vice Presidenti, Tesoriere, Presidenti dei Comitati Esecutivi, Presidente del Gruppo Giovani, di seguito Vertici Associativi), il Collegio dei Garanti contabili, i Proviviri, (di seguito Organi di Garanzia), nonché i Rappresentanti Esterni debbono adempiere ai loro incarichi con dignità e decoro prestando giuramento.

II. Il giuramento è prestato dal Presidente dinanzi all'Assemblea, dai Vertici Associativi, dagli Organi di Garanzia e dai Rappresentanti Esterni dinanzi al Presidente con la formula seguente: "Giuro di adempiere ai miei doveri associativi con lealtà, onore e diligenza. Mi impegno, altresì, a rimettere il mandato qualora emergano situazioni incompatibili con i valori di questo giuramento".

Articolo 18 - Cause potenzialmente ostative a ricoprire cariche elettive ovvero di rappresentanza esterna e obbligo di comunicazione

I. Al fine di rendere effettiva l'applicazione dei principi sanciti nel presente Codice, è preclusa la possibilità di ricoprire cariche elettive ovvero di rappresentanza esterna ai soggetti che si siano resi colpevoli di gravi condotte.

II. Ai fini conoscitivi, per uno qualsiasi dei reati di cui all'Allegato 1, per quelli che comportano l'incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione ex art.32 quater c.p., nonché per gravi reati dolosi di natura ambientale e di lavoro, i Vertici Associativi, gli Organi di Garanzia e i Rappresentanti Esterni sono tenuti a comunicare ai Proviviri: le misure cautelari, le misure di prevenzione, le condanne penali, anche se non definitive ivi compresi i decreti penali di condanna, le sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 del

codice di procedura penale, e le misure cautelari disposte nei propri confronti.

La violazione dell'obbligo di comunicazione comporta la sanzione della censura da parte dei Probiviri e, nel caso di reiterata condotta omissiva, comporta l'irrogazione, previo contraddittorio, della sanzione della sospensione, salve le eventuali ulteriori sanzioni previste dall'art. 19.

Articolo 19 - Sanzioni applicabili ai Vertici Associativi, agli Organi di Garanzia e ai Rappresentanti Esterni

Le sanzioni sono:

- a) la censura, consistente in una dichiarazione formale della mancanza commessa e del biasimo incorso;
- b) la sospensione dalla carica ricoperta e/o dell'incarico rivestito;
- c) la decadenza dalla carica ricoperta e/o dell'incarico rivestito.

Articolo 20 - Misure cautelari

Nelle ipotesi di applicazione delle misure cautelari per uno qualsiasi dei reati di cui all'Allegato 1 a carico di uno dei Vertici Associativi, degli Organi di Garanzia e dei soggetti dotati di potere di rappresentanza esterna, i Probiviri, sentito l'interessato e valutate tutte le circostanze soggettive e/o oggettive, procederanno ad una valutazione dei fatti e, nei casi più gravi, potranno applicare la sospensione dalla carica ricoperta e/o dell'incarico rivestito.

Articolo 21 - Misure di prevenzione

L'applicazione di una misura di prevenzione in capo ai soggetti di cui agli articoli precedenti comporta in ogni caso la sanzione della sospensione, salvo che i Probiviri, sentito l'interessato, dispongano l'adozione di ulteriori sanzioni.

Articolo 22 - Esercizio dell'azione penale (rinvio a giudizio)

- I. Per le ipotesi di reato di cui all'Allegato 1, o per reati diversi da quelli previsti nell'Allegato 1 che comportano l'incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione ex art.32 quater c.p., qualora i Probiviri acquisiscano, in qualunque modo, notizia del rinvio a giudizio dei Vertici Associativi, degli Organi di Garanzia e dei soggetti dotati di potere di rappresentanza esterna, sentito l'interessato e tenuto conto delle motivazioni poste a fondamento del provvedimento giudiziale, procedono ad una valutazione dei fatti, al fine di verificarne la compatibilità con la temporanea permanenza nella carica ricoperta e/o nell'incarico rivestito. Qualora i Probiviri ritengano sussistere l'incompatibilità della permanenza alla carica del soggetto rinviato a giudizio, dispongono la sospensione della carica ricoperta e/o dell'incarico rivestito.
- II. Qualora sia rinviato a giudizio il Proboviro per le ipotesi di reato di cui all'Allegato 1 o per reati diversi da quelli previsti nell'Allegato 1 che comportano l'incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione ex art.32 quater c.p., i Probiviri provvedono alla valutazione in merito alla sussistenza dei presupposti di decadenza dalla carica ricoperta dal Proboviro ed eventualmente alla sospensione dalla carica, con l'astensione di quest'ultimo.

Articolo 23 - Sentenze di condanna - Decadenza dalla carica ricoperta e/o dall'incarico

I. I Probiviri possono disporre la decadenza delle cariche elettive e di rappresentanza esterna per gravi motivi che rendano incompatibile la permanenza nelle cariche stesse.

II. I Probiviri devono comunque disporre la decadenza dell'eletto o nominato dalla carica ricoperta e/o dall'incarico rivestito nel caso di sentenza di condanna penale, anche se non definitiva, per uno qualsiasi dei reati previsti nell'Allegato 1.

III. I Probiviri devono disporre la decadenza dell'eletto o nominato dalla carica ricoperta e/o dall'incarico rivestito anche nel caso di sentenza confermativa di condanna di primo grado per i reati diversi da quelli previsti nell'Allegato 1 che comportano l'incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione ex art.32 quater c.p..

Articolo 24 - Termini di decadenza

In ordine alle ipotesi di reato di cui all'Allegato 1 o di reato diverso ma che comporti l'incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione, ex art 32 quater c.p., i Probiviri sono tenuti a dichiarare la decadenza dalla carica ricoperta e/o dall'incarico rivestito ovvero a dichiarare l'insussistenza dei presupposti per tale dichiarazione entro il termine di 90 giorni dal ricevimento della comunicazione prevista dall'art. 18, comma II.

PARTE QUARTA

Regime sanzionatorio delle Imprese associate

Articolo 25 - Ambito di applicazione della presente parte

La presente parte definisce i principi cui dovranno attenersi tutte le imprese associate.

Articolo 26 - Sanzioni previste per le Imprese associate

Le sanzioni previste sono:

- a) censura, consistente in una dichiarazione formale della mancanza commessa e del biasimo incorso;
- b) sostituzione del rappresentante legale dell'Impresa, dell'Amministratore e del Direttore tecnico;
- c) sospensione dall'elettorato attivo e passivo;
- d) espulsione dall'Associazione.

Articolo 27 - Comunicazione ai Proviviri

- I. Le Imprese associate sono tenute a comunicare ai Proviviri i provvedimenti menzionati agli artt. 20, 21, 22, 23, emessi nei confronti dei soggetti che abbiano la rappresentanza legale, l'amministrazione e la direzione tecnica dell'Impresa (di seguito "Soggetti ai Vertici dell'Impresa").
- II. Al fine di consentire la verifica e il controllo sul mantenimento dei requisiti oggettivi e morali dell'Impresa associata e dei suoi "vertici", può essere sanzionato con la sospensione dall'elettorato attivo e passivo il mancato riscontro dell'Impresa alle richieste dei Proviviri di provvedere a rendere apposita dichiarazione in merito all'esistenza di provvedimenti di cui al comma I, connessi a fatti riportati dalla stampa o da altro mezzo di comunicazione.

Articolo 28 - Censura

Sono censurabili tutti i comportamenti contrari ai principi sanciti nel presente Codice Etico.

Articolo 29 - Sostituzione dei Vertici dell'Impresa nei casi di sentenza di condanna

- I. L'Impresa associata deve provvedere immediatamente alla sostituzione dei "Soggetti ai Vertici dell'Impresa" nel caso in cui uno di essi, in relazione ai reati di cui all'Allegato 1, sia condannato con sentenza di condanna penale anche se non definitiva.
- II. L'Impresa associata deve provvedere immediatamente alla sostituzione del soggetto ai vertici dell'Impresa stessa destinatario di sentenza di condanna penale definitiva per reati diversi da quelli previsti nell'Allegato 1 che comportano l'incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione ex art.32 quater c.p..
- III. Qualora l'Impresa non provveda ai sensi dei commi I e II del presente articolo, i Probiviri potranno richiedere la sostituzione dei Vertici dell'Impresa, censurandone l'operato. Qualora l'Impresa non provveda alla sostituzione neanche a seguito della richiesta di cui sopra, i Probiviri devono sospendere dall'elettorato attivo e passivo l'impresa fino alla data di comunicazione dell'avvenuta sostituzione.

Articolo 30 - Misure di prevenzione

- I. Nel caso di applicazione di una misura di prevenzione antimafia l'Impresa dovrà immediatamente sostituire i soggetti interessati dalla misura di prevenzione.

- II. Qualora l'Impresa non provveda ai sensi del comma precedente, i Probiviri potranno richiedere all'Impresa la sostituzione dei Vertici dell'Impresa destinatari della misura di prevenzione antimafia, censurandone l'operato. Qualora neanche a seguito della richiesta di cui sopra l'Impresa provveda alla sostituzione, i Probiviri devono sospendere dall'elettorato attivo e passivo l'impresa fino alla data di comunicazione dell'avvenuta sostituzione.

Articolo 31 - Espulsione dell'Impresa dall'Associazione

- I. L'Organo dell'Associazione competente a deliberare in merito all'ammissione del socio, previo parere dei Probiviri, può, per gravi motivi, tali da rendere incompatibile la permanenza del rapporto associativo, disporre l'espulsione dell'Impresa.
- II. L'Organo dell'Associazione competente a deliberare in merito all'ammissione del socio, su indicazione dei Probiviri, deve disporre la decadenza del rapporto associativo qualora i soggetti ai Vertici dell'Impresa siano stati condannati con sentenza passata in giudicato per uno dei reati previsti nell'Allegato 1 e, laddove l'impresa, sollecitata dai Probiviri, non abbia provveduto alla sostituzione dei Vertici.

Articolo 32 - Obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria e comunicazione all'Associazione

- I. Costituiscono comportamenti dovuti per gli associati la denuncia all'Autorità giudiziaria e la comunicazione all'Associazione di aver subito:
- 1) un'estorsione o altro delitto che direttamente o indirettamente abbia limitato la propria attività economica a vantaggio di Imprese e/o persone riconducibili ad organizzazioni criminali,
 - 2) un tentativo di concussione.

- II. L'omessa denuncia, risultante da provvedimenti adottati dall'Autorità giudiziaria, comporta la sanzione della sospensione dall'elettorato attivo e passivo fino alla sostituzione dei soggetti ai Vertici dell'impresa responsabili dell'omessa denuncia o comunicazione.
- III. La reiterata omissione di denuncia per i fatti di cui sopra potrà comportare l'espulsione dell'Impresa.
- IV. L'Associazione può costituirsi parte civile nei processi che vedano le Imprese associate parte lesa o imputata nei reati di cui al comma primo del presente articolo.

Articolo 33 - Adozione del Codice Etico

Il presente Codice Etico viene adottato in conformità a quello approvato dall'Assemblea dell'Ance. L'Associazione uniforma il proprio Statuto e Regolamento alla disciplina prevista dal presente Codice Etico.

CAPO A)

**Reati contro la Pubblica amministrazione e
l'amministrazione della giustizia**

- 1) Peculato (art. 314 c.p.)
- 2) Concussione (art. 317 c.p.)
- 3) Malversazione ai danni dello Stato (art. 316 bis)
- 4) Corruzione:
 - Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.)
 - Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (319 c.p.)
 - Corruzione (propria del pubblico ufficiale), limitatamente all'ipotesi aggravata (art. 319bis c.p.)
 - Corruzione in atti giudiziari (art. 319 ter c.p.)
 - Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.)
 - Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.)
 - Pena per il corruttore, limitatamente alla corruzione propria di pubblico ufficiale aggravata (art. 321 c.p.)
 - Istigazione alla corruzione (322 c.p.)
- 5) Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee di Stati esteri (art. 322-bis c.p.)
- 6) Traffico di influenza (art. 346-bis c.p.)
- 7) Turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.)
- 8) Turbata libertà di scelta del procedimento del contraente (art. 353-bis c.p.)

CAPO B)

Reati contro l'ordine economico, la concorrenza, la proprietà e il possesso

Delitti contro il patrimonio

- 1) Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (640 bis);
- 2) Usura (art. 644 c.p.)
- 3) Riciclaggio (art. 648 bis c.p.)
- 4) Impiego di denaro, beni ed utilità di provenienza illecita (art. 648 ter c.p.)

Reati fallimentari previsti e puniti dal R.D. 267/1942 1) Bancarotta fraudolenta (artt. 216 e 223 c.p.)

CAPO C)

Reati di partecipazione, collaborazione, favoreggiamento di Organizzazioni di tipo malavitoso o aventi scopo di eversione dell'ordine democratico

- 1) Associazione per delinquere ad esclusione della fattispecie della semplice partecipazione di cui al comma II (art 416 c.p.)
- 2) Associazione di tipo mafioso (art. 416 bis c.p.) ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416 bis del codice penale ovvero al fine di agevolare l'attività dell'Impresa di cui il soggetto è titolare, direttore tecnico, rappresentante legale o comunque legato alla titolarità o all'amministrazione dell'Impresa

Regolamento del procedimento disciplinare

Articolo 1 - Contestazione dell'addebito

I. I Probiviri, venuti a conoscenza di una qualsiasi circostanza che potrebbe determinare l'irrogazione di una sanzione prevista dagli artt.19 e 26 del Codice Etico, inviano all'Impresa e/o alla persona su cui grava l'addebito (di seguito "soggetto sottoposto al procedimento disciplinare") formale comunicazione, assegnando un termine non inferiore a 10 giorni per presentare le proprie deduzioni.

II. Nella comunicazione di cui sopra dovranno essere indicati:

- la contestazione in forma chiara e precisa del fatto addebitato;
- l'avviso che è facoltà del soggetto sottoposto al procedimento disciplinare chiedere di essere sentito dinanzi ai Probiviri;
- l'avviso che è facoltà del soggetto sottoposto al procedimento disciplinare farsi assistere da persona di propria fiducia e/o presentare memorie difensive ed eventuali documenti a discolta, indicando ai Probiviri, ove occorra, eventuali prove da assumere.

Articolo 2 - Incompatibilità

I. Qualora uno o più Probiviri dichiarino la propria incompatibilità o risultino incompatibili, anche all'esito di ricusazione (si ricusa davanti agli altri Probiviri costituenti il collegio) da parte del

soggetto sottoposto al procedimento disciplinare, i Proviviri medesimi procedono alla sua sostituzione per il procedimento specifico con un supplente, con l'astensione del membro interessato.

Articolo 3 - Contraddittorio

I. Nella fase istruttoria, i Proviviri assumono le opportune informazioni e i documenti che reputano necessari ai fini di una corretta valutazione nonché le deduzioni prodotte dal soggetto sottoposto al procedimento disciplinare. I Proviviri valutano in merito all'ammissibilità e pertinenza delle attività istruttorie richieste dal soggetto sottoposto al procedimento disciplinare.

II. Al termine dell'istruttoria, i Proviviri fissano la data della seduta per l'audizione del soggetto sottoposto al procedimento disciplinare dandone formale comunicazione a quest'ultimo, con preavviso di almeno 10 giorni.

III. Nella seduta fissata ai sensi del precedente 2° comma, i Proviviri:

- espongono il fatto addebitato e le risultanze dell'istruttoria condotta sulla base delle risultanze documentali acquisite;
- procedono all'audizione del soggetto sottoposto al procedimento disciplinare e, nel caso di Impresa avente la veste di persona giuridica, del legale rappresentante di quest'ultima.

IV. Fino a dieci giorni dopo l'audizione di cui al 3° comma il soggetto sottoposto al procedimento disciplinare può presentare memorie difensive ed accedere agli atti del procedimento che lo riguardano.

V. Qualora il soggetto sottoposto al procedimento disciplinare non si presenti né giustifichi un legittimo impedimento, si procede in contumacia.

VI. Nei casi di cui all'art 31, entro 20 giorni dalla conclusione dell'istruttoria i Probiviri trasmettono al Comitato di Ammissione e Vigilanza:

- 1) il fascicolo relativo al procedimento,
- 2) la relazione contenente il parere motivato di applicazione della sanzione o di non luogo a procedere.

I Probiviri contestualmente ne danno comunicazione al soggetto sottoposto al procedimento disciplinare.

Articolo 4 - Termini di decadenza

Fermo il termine di cui all'art 24 del Codice Etico, in ordine alle ipotesi di reato di cui all'Allegato 1 e di ipotesi di reato diverse che comportino l'incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione ex art. 32 quater c.p., i Probiviri, entro il termine di 90 giorni dall'acquisizione della notizia, sono tenuti a irrogare le sanzioni nei confronti dell'Impresa associata ovvero a dichiarare la mancanza dei presupposti per l'emanazione di tali provvedimenti.

Articolo 5 - Provvedimento sanzionatorio motivato

I. Qualora i Probiviri, a seguito dell'istruttoria, ritengano di dover irrogare una qualsiasi sanzione, procedono alla redazione di provvedimento motivato.

A seguito dell'accertamento del fatto addebitato la sanzione deve essere irrogata con rispetto dei principi di proporzionalità e gradualità.

II. Il provvedimento sanzionatorio deve essere comunicato al soggetto sottoposto al procedimento disciplinare entro 90 giorni dall'adozione del provvedimento motivato.

Articolo 6 - Provvedimento di archiviazione motivato

I Probiviri sono tenuti a motivare l'eventuale atto di archiviazione emesso al termine della fase istruttoria.

Articolo 7 - Reclamo

Avverso il provvedimento sanzionatorio adottato dai Probiviri dell'ANCE ROMA – ACER è ammesso il reclamo dinanzi ai Probiviri nazionali. Il reclamo non sospende il provvedimento. Nel procedimento di reclamo si applicano integralmente le disposizioni del presente Regolamento.